



DE LEGIBUS

NOTIZIARIO DELLO STUDIO LEGALE
AVVOCATI CARTILLONE - VIGEVANI

Copia On-Line

All'interno:

PAGINA 2

LAVORO E COSTITUZIONE

MILANO RESTA SENZA RUOTA PANORAMICA

PAGINA 3

LICENZIAMENTO E IMPUGNAZIONE: VALE LA DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA

IL SEMPLICE LITIGIO FRA COLLEGGI NON GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO

EREDI E DANNI DEL CONGIUNTO DECEDUTO

L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO NON SI RIDUCE PER I VIAGGI DEL PADRE

PAGINA 4

LA NUOVA LEGGE SUL LAVORO BOCCIATA DAL PRESIDENTE NAPOLITANO



SENTENZA DI ASSOLUZIONE PER PRESCRIZIONE DEL REATO

Sulla sentenza di proscioglimento o assoluzione per prescrizione del reato spesso si sentono dire tante cose giuridicamente inesatte. Forse è opportuna qualche precisazione.

I principi del nostro codice penale possono essere così sintetizzati.

Il giudice, se deve assolvere un imputato perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non sussiste deve utilizzare queste specifiche formule pronunciando così una sentenza di assoluzione che viene definita come sentenza di assoluzione con "formula piena". Se un imputato è innocente il giudice ha l'obbligo di utilizzare queste formule di assoluzione che hanno la precedenza su tutte le altre formule. Sarebbe profondamente ingiusto se fosse diversamente. Ma un imputato può anche essere assolto per intervenuta prescrizione del reato. Questo tipo di assoluzione si ha quando la sentenza è pronunciata dopo che è decorso troppo tempo dal fatto che costituisce il reato.

Quando si pronuncia una sentenza perché il reato è ormai da ritenersi prescritto, si deve preventivamente e probatoriamente ritenere non solo che il reato sussiste ma che effettivamente l'imputato lo ha commesso con piena sua colpa o dolo. Senza questi presupposti per legge non può essere pronunciata una sentenza di assoluzione per intervenuta prescrizione del reato.

Una delle conseguenze della sentenza di assoluzione per intervenuta prescrizione del reato, è quella che l'imputato pur essendo stato assolto è, in ogni caso, obbligato a risarcire i danni alla parte civile e a tutte le parti offese dal reato. Una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso comporta, invece, l'assenza di un qualsiasi obbligo di risarcimento dei danni a carico del proscioltto e a favore delle parti offese. Chi non ha colpa evidentemente nulla deve risarcire.

Chi è proscioltto per intervenuta prescrizione è da ritenersi pienamente colpevole dei fatti che gli sono stati contestati ma non patisce e sconta anche la condanna semplicemente perché nel momento della pronuncia della sentenza è passato troppo tempo dal fatto.

La sentenza di assoluzione per intervenuta prescrizione del reato non restituisce l'onore all'imputato, anzi: questo onore glielo compromette nello stesso modo in cui glielo avrebbe compromesso una sentenza di condanna. All'imputato si perdona semplicemente di scontare la pena e di andare eventualmente in carcere, nonostante il riconoscimento della sua piena colpevolezza. Lo Stato, pronunciando l'assoluzione per intervenuta prescrizione del reato, compie semplicemente un atto di generosità nei confronti di chi è stato riconosciuto colpevole fuori tempo massimo rinunciando così ad infliggergli la punizione penale.

LAVORO E COSTITUZIONE

Lungi dall'essere una qualunque espressione, "lavoro" è, invero, una delle parole-chiavi del linguaggio della nostra Costituzione, presente in molteplici disposizioni: l'art. 1, appunto, in primis; l'art. 4, laddove è previsto che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto; gli artt. 35 e 36, in punto di tutela del lavoro e diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro esercitato e comunque sufficiente ad assicurare al lavoratore un'esistenza libera e dignitosa; nonché i successivi artt. 37, 38 e 46.

E pare allora opportuno rammentare brevemente, che, contrariamente all'opinione corrente, la primogenitura nella proclamazione del lavoro come diritto non è né cristiana né socialista, bensì illuminista.

Nell'editto regio del 1776, che aboliva l'appartenenza necessaria dei lavoratori alle corporazioni, si affermava che "Dio, nel donare all'uomo dei bisogni, ha reso in lui necessaria la risorsa del lavoro, facendo del diritto al lavoro l'attributo di tutti gli uomini; e questo attributo è il primo, il più sacro e il più imprescrittibile di tutti. Noi guardiamo come uno dei primi doveri della nostra giustizia, e come uno degli atti più degni della nostra benevolenza, di tutelare i nostri soggetti da tutte le minacce arretrate a questo diritto inalienabile dell'umanità". Il lavoro è visto nella Costituzione quale strumento di realizzazione della personalità. Un principio-valore che informa l'ordinamento accanto al principio democratico, a quello personalista e a quello pluralista, cosicché sancire che "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro" è un'altra formula per indicare la qualifica di "stato sociale" o "democratico-sociale", che appartiene non solo al nostro Paese ma all'intera storia e all'irrinunciabile essenza del costituzionalismo universale. "Lavoro" non è, dunque, vuoto formalismo, ma un termine carico di significati e facente parte del tessuto normativo super-primario che vincola l'azione legislativa nei più diversi settori proprio perché posto alla base della nostra Legge Fondamentale.

MILANO RESTA SENZA RUOTA PANORAMICA

Sarà sicuramente capitato ai nostri lettori di apprendere dai quotidiani che poco tempo addietro il Comune di Milano aveva deciso di indire un avviso pubblico per l'eventuale realizzazione di una ruota panoramica all'interno del Parco Sempione, indicativamente sul Viale Malta.

Dopo qualche presunto "pasticcio" con le buste presentate dalle società partecipanti e ben quattro ricorsi proposti dalla società giunta seconda nella graduatoria provvisoria, il Comune di Milano ha deciso nelle more del giudizio pendente avanti il T.A.R. Lombardia - Milano di annullare tutti gli atti di gara, senza, tuttavia, darne previo avviso ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990 (avviso di avvio del procedimento).

Con la recentissima sentenza n. 707 del 17 marzo 2010 il Collegio amministrativo ambrosiano ha ritenuto, però, legittimo il provvedimento di annullamento adottato in via d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, richiamando l'altrettanto recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 743 del 12 febbraio 2010, che ha confermato l'indirizzo giurisprudenziale consolidatosi in materia. Nel caso in cui l'amministrazione appaltante intenda esercitare il proprio potere di autotutela rispetto all'aggiudicazione provvisoria, essa, infatti, non è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del relativo procedimento.

Il T.A.R. ha osservato, in particolare, che l'atto di aggiudicazione provvisoria è da ritenersi un atto certamente endoprocedimentale, necessario ma tuttavia non decisivo, sicché l'apertura del procedimento di autotutela, che può sfociare nell'adozione di un provvedimento di annullamento o di revoca, non deve essere preceduta dalla formale comunicazione ex art. 7 L. n. 241/1990, versandosi ancora nell'unico procedimento iniziato con l'istanza di partecipazione alla gara e vantando l'aggiudicatario provvisorio una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento.

Gara legittimamente annullata, dunque, e, per i milanesi ansiosi di fare un giro “panoramico”, un po’ di delusione e ruota forse rimandata.

LICENZIAMENTO E IMPUGNAZIONE: VALE LA DATA DI SPEDIZIONE DELLA LETTERA

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ultimamente ha dichiarato che il termine utile per l’impugnazione del licenziamento (che è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione) è la data di spedizione della lettera di raccomandata e non la data del ricevimento della stessa. Su questo tema i giudici hanno avuto nel tempo opposti indirizzi e interpretazioni, tanto che si è ritenuto necessario l’intervento della Cassazione a Sezioni Unite. L’interpretazione data dalle sezioni unite certamente corrisponde allo spirito della legge. Ma la soluzione non appare tanto pacifica. Al fine di evitare spiacevoli sorprese è meglio comportarsi considerando che la data utile sia quella del ricevimento dell’atto e non della sua semplice spedizione. La Corte di Cassazione, anche se adesso si è espressa nel modo indicato, non è detto che in futuro mantenga fermo questo suo indirizzo interpretativo.

Quando gli argomenti sono discussi è meglio comportarsi considerando l’ipotesi meno favorevole. La lettera di impugnazione del licenziamento è meglio così spedirla in modo tempestivo considerando la data di ricevimento; in questo modo si evitano discussioni e incertezze e rischi. La sentenza della Corte di Cassazione è la n. 8830/10, depositata il 14 aprile 2010.

IL SEMPLICE LITIGIO FRA COLLEGI NON GIUSTIFICA IL LICENZIAMENTO

Il licenziamento deve essere sempre proporzionato alla infrazione commessa. Un semplice litigio o una baruffa sul luogo di lavoro tra colleghi non è

sufficiente per giustificare un licenziamento. Questi comportamenti si puniscono validamente con sanzioni conservative del posto di lavoro (rimprovero, multa, sospensione dal lavoro fino a 5 giorni con misura superiore se il contratto collettivo lo prevede). Il licenziamento si giustifica, invece, quando vi è una rissa oppure uno scontro fisico tra i lavoratori contendenti. Questi comportamenti sul luogo di lavoro sono gravissimi e intollerabili e giustificano il massimo della pena: il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero con il preavviso. Per approfondire l’argomento si può leggere la sentenza della Corte di Cassazione Sezione lavoro, n. 8737/10, depositata il 13 aprile.

EREDI E DANNI DEL CONGIUNTO DECEDUTO

Gli eredi hanno diritto al risarcimento dei danni spettante al loro congiunto, che ha perso la vita in conseguenza di evento ascrivibile a responsabilità di terzi, e che è rimasto “lucido durante l’agonia in consapevole attesa della fine”. Questo danno biologico del congiunto (o danno da morte prossima o danno da agonia), si trasmette agli eredi. La Corte di Cassazione ha affermato che nella quantificazione di questo danno spettante agli eredi occorre tener conto della sofferenza psichica subita dal congiunto. Agli eredi a questo titolo è stato riconosciuto un risarcimento pari a euro 90.000. La persona era deceduta a seguito di lesioni e di agonia durata alcuni mesi. Il decesso era dovuto alle lesioni subite in conseguenza della caduta di una linea elettrica che passava sul suo terreno e che l’ha colpito mentre era intento ai lavori agricoli.

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO NON SI RIDUCE PER I VIAGGI DEL PADRE

La Corte di appello ha ridotto l’assegno di mantenimento del figlio naturale dovuto dal padre,

“alla luce anche delle spese che il padre dovrà affrontare per i suoi spostamenti dalla città in cui abita per raggiungere e stare con il figlio.” La Corte di Cassazione ha ritenuto che il solo motivo della necessità di dover sostenere i costi dei viaggi non è sufficiente a giustificare la riduzione del contributo di mantenimento. La comparazione delle condizioni economiche deve essere effettuata con riferimento alla complessiva posizione reddituale delle parti e non semplicisticamente considerando le spese di viaggio al di fuori di questo contesto generale. (Cassazione 19 aprile 2010, n. 9277).

LA NUOVA LEGGE SUL LAVORO BOCCIATA DAL PRESIDENTE NAPOLITANO

Nelle settimane scorse, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha rinviato alle Camere il Disegno di Legge, che poneva nuove disposizioni relative all'arbitrato e alla conciliazione nella materia del diritto del lavoro. Il Disegno di Legge prevedeva la possibilità di patuire, tra datore di lavoro e lavoratore, l'obbligo di ricorso a procedure arbitrali per le controversie, aventi ad oggetto il rapporto di lavoro e la sua crisi: anche nel semplice contratto individuale e anche in deroga alla contrattazione collettiva. Prevedere l'obbligo del ricorso a procedure arbitrali al momento della stipulazione del contratto individuale, avrebbe generato pratiche

elusive della normativa a tutela dei lavoratori. Il Capo dello Stato ha bocciato la legge approvata per una serie molto articolata di motivi.

Innanzitutto, Napolitano ha denunciato l'inserimento della suddetta normativa in un progetto di legge molto eterogeneo.

Inoltre, il Presidente ha criticato l'assenza della necessaria volontarietà della rinuncia alla tutela del giudice, in violazione dei principi di statualità della giurisdizione e del diritto dei cittadini di ricorrere all'autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti.

Inoltre, il Presidente ha fortemente criticato la possibilità per gli arbitri di decidere secondo equità. Infatti, nell'arbitrato di equità la controversia può essere risolta in deroga alle disposizioni di legge: nel contesto della tutela dei lavoratori, questa previsione sarebbe potuta risultare rischiosa.

Infine, il Capo dello Stato, esprimendo la necessità di modifiche al testo approvato, ha voluto chiarire come la sede fondamentale per la realizzazione di normative incidenti in modo così deciso sulla tutela dei diritti dei lavoratori sia il Parlamento: è in questa sede che i principali dibattiti relativi alle questioni politiche principali devono trovare spazio.

In questo contesto, solo il Parlamento potrà avere l'ultima parola sulla questione: dovrà, infatti, assumere le decisioni definitive, ma non potrà più eludere gli importanti rilievi proposti da Napolitano e non potrà più evitare di assumersi le proprie responsabilità.

**Studio Legale Avvocati
Biagio Cartillone
Giorgio Enea Vigevani**

Via E. Besana 9
20122 Milano - Italy
Tel. 02 5457942 / 02 5457952
Fax 02 54118473 / 02 5466564
www.biagiocartillone.it


**Ideazione e realizzazione
Prof. Giulio Enea Vigevani
Avv. Eleonora Georgiacodis
Avv. Francesca Peri
Avv. Paolo Gallo
Dott. Edoardo Benassi**

Segreteria di redazione
Oriana Cartillone
Gabriella Costanzo



GRS

Codice
Regolamento
Sicurezza



a cura di
Enrico Bonizzoli

in collaborazione con
Francesco Mazziotta

190€

Spese di spedizioni escluse

Un Volume tratta gli argomenti:

- Codice della Strada
- Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada
- Decreto D.M. 10 Luglio 2002 Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo

Un pratico Raccoglitore comprende dossier tematici:

- Tavole illustrative e di progetto
- Segnaletica complementare
- Segnaletica turistica - pedonale e ciclabile
- Situazioni particolari - zone industriali, bilinguismo, gallerie...
- Errori più comuni: esempi e soluzioni illustrate
- Segnaletica orizzontale
- Strutture e supporti
- Linee guida per la progettazione
- Obblighi da adempiere e cosa fare per...
- Cartellonistica pubblicitaria
- D.M. 1995 - Indumenti

Integrato da pratiche schede tecniche

**PRENOTA SUBITO
I 2 VOLUMI
COMPILANDO
IL COUPON
E INVIA AL FAX
02 89421484**

Società

Cognome

Nome

Indirizzo

Città

CAPProv.....

Tel.

Fax

E-mail

Partita IVA

Codice fiscale

Numero copie.....

Timbro e firma

Agente

CART

Il trattamento dei dati personali che La riguardano, per quanto stabilito dalla legge 675/96, di cui Le garantiamo la massima riservatezza, verranno utilizzati solo dalla banca dati della Casa Editrice La Fiaccola. Perciò, per aggiornarLa sulle nostre iniziative, i Suoi dati non saranno né comunicati né diffusi a terzi e se Lei non desiderasse ricevere comunicazioni barri la casella a lato.

